

## Comune di Piancogno

## Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

**COPIA** 

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 85 del 10/11/2025

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

L'anno 2025 addì dieci del mese di Novembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, la Giunta Comunale si è riunita sotto la presidenza del Sindaco.

#### All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA PRESENZE
FARISE' ALBERTO	Sindaco	si
PERNICI DIEGO	Assessore e Vice Sindaco	si
TROTTI ALBERTO	Assessore	si
PEROZZO ELENA	Assessore	si
GHIROLDI LIVIA	Assessore	si

#### PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Dott. Matteo Tonsi.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

# OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### **PREMESSO** che:

- questo Ente è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt.
   198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene ambientale relativo alla raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti urbani, gestione dei centri di raccolta rifiuti comunali e servizi accessori è oggi gestito, per conto dei comuni soci, da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. (C.F./P. IVA 02245000985), operatore economico avente natura in house, con cui il contratto di affidamento del servizio è scaduto il 31/12/2024 ed attualmente prorogato in attesa di nuovo affidamento:
- il Comune di Piancogno risulta essere socio della società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.;
- la Società ha depositato al protocollo comunale in data 22 ottobre 2025 prot.nr. 10752 apposita proposta tecnico economica di affidamento in house del servizio di igiene ambientale per il periodo 2026-2040;

#### PREMESSO ALTRESÌ che:

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.lgs. 152/2006, "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 200, comma 7, D.lgs. 152/2006, "Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195";
- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che sancisce "la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana" (cfr. par. 4.5.2);

#### **CONSIDERATO** che:

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l'art. 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana disponendo quanto segue: "1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
  - affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  - affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  - affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
  - limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  - 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3";
- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con "la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni";

#### PRESO ATTO che:

- la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:
  - a. affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
  - b. affidamento a società mista;
  - c. affidamento a società in house;
- e che, la Relazione prevista dall'art. 14 è necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

#### PRESO ALTRESÌ ATTO che:

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing* (Lettera b) art. 14 comma 1, affidamento a società in house, nei

- limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo "le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche".

**ACCLARATO che** ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo cui:

- "1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
- 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
- 4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".

RITENUTO di dover procedere alla scelta del modello gestorio del servizio di igiene urbana;

**ACCERTATO che** il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. IU Nicola Donina è in possesso dell'adeguata professionalità e conoscenza per effettuare una valutazione circa il miglior modello gestorio da adottare per l'espletamento del servizio di igiene urbana;

ACCERTATO INOLTRE che a supporto delle attività del responsabile di cui sopra è stato stipulato con la Comunità Montana di Valle Camonica idoneo protocollo d'intesa che recita:" la Comunità Montana di Valle Camonica espleterà per conto degli enti sottoscrittori le seguenti attività:

- a) Valutazione del contesto giuridico normativo in merito al servizio di igiene urbana previsto da ARERA e dalle norme vigenti del settore;
- b) Verifica della sussistenza e del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento in house;
- c) Valutazione della proposta tecnica economica formulata dalla società Valle Camonica Servizi S.r.l. società in house dei Comuni e/o loro Unioni sottoscrittori del presente protocollo;
- d) Analisi del modello organizzativo per la gestione unitaria dei servizi di igiene urbana;
- e) Analisi dello schema di contratto di servizio fra Comuni e/o loro Unioni e società affidataria del servizio di igiene urbana e dei Capitolati Prestazionali del servizio;

- f) Valutazione della sostenibilità economica finanziaria della proposta con analisi PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento);
- g) Valutazione degli investimenti proposti;
- h) Predisposizione della Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, e motivazione qualificata per l'affidamento ai sensi dell'art. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022";

**RITENUTO** di conferire al Responsabile del Settore Tecnico, Arch. IU Nicola Donina con il supporto della Comunità Montana di Valle Camonica, l'incarico per lo svolgimento di ogni opportuna valutazione e di ogni approfondimento necessario per procedere nella scelta del modello gestorio più appropriato tenendo conto:

- della gestione pregressa del servizio;
- dei costi sostenuti nel periodo di affidamento e del costo pro-capite sostenuto dalle utenze;
- dei risultati ottenuti in termini di percentuale di raccolta differenziata;
- dai risultati raggiunti in termini di qualità tecnica e contrattuale ai sensi della Delibera n. 15/2022 nel periodo di affidamento;
- della flessibilità nella gestione del contratto di appalto in relazione alle specifiche esigenze e necessità delle utenze;
- della peculiarità del territorio;
- degli obiettivi in termini di qualità, tenuto conto di quanto previsto dal PRGR di Regione Lombardia aggiornato con delibera di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022;
- degli interventi regolatori posta in essere dall'Autorità di settore (ARERA);
- di ogni altro parametro utile ai fini della verifica della qualità del servizio prestato;

**RITENUTO** di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. IU Nicola Donina con il supporto della Comunità Montana di Valle Camonica di redigere i seguenti documenti:

- della relazione ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022;
- qualora la scelta del modello gestorio si riferisca ad un sistema di autoproduzione *in house providing*, della relazione *ex* art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022;

**DATO ATTO** che non sono richiesti per il presente atto i pareri dei Responsabili, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali", trattandosi di atto di indirizzo;

#### **VISTO:**

- l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale:

**CON** votazione unanime e favorevole, espressa nella forma di legge.

#### **DELIBERA**

- 1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2. **Di procedere** alla valutazione circa l'individuazione del miglior modello gestorio da adottare per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- 3. **Di affidare** al Responsabile del Settore Tecnico, Arch. IU Nicola Donina, anche attivando il supporto della Comunità Montana di Valle Camonica, in forza del protocollo d'intesa sottoscritto, l'incarico di procedere con tutti gli adempimenti necessari previsti dall'art. 14 ed, eventualmente, dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, propedeutici all'affidamento del servizio di igiene integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- 4. **Di dare atto,** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine

alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

- 5. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
- 6. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, di dare tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nel presente deliberato.

Il Sindaco F.to Ing. Alberto Farisé Il Segretario Comunale F.to Dott. Matteo Tonsi

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.		
lì,  Il Segretario Comunale F.to Dott. Matteo Tonsi		
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO		
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 125, comma 1°		
lì,  Il Segretario Comunale F.to Dott. Matteo Tonsi		
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'		
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  ATTESTA  Che la presente deliberazione:  - E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal , come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.  - E' divenuta esecutiva il giorno		
lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Dott. Matteo Tonsi		
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  Piancogno, 27/11/2025		
Il Segretario Comunale		

F.to Dott. Matteo Tonsi